

3. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio sindacale esercita il controllo contabile.

4. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

5. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

6. I membri dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

7. La nomina dell'Organo di Controllo è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente.";

II

---di approvare lo Statuto nella sua nuova formulazione;

III

---di autorizzare qualsiasi Ufficio, pubblico o privato, a volturare alla nuova denominazione sociale ogni atto, contratto, licenza e/o autorizzazione già intestata alla vecchia denominazione sociale, mediante la semplice esibizione di copia autentica del presente atto.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e quaranta, chiedendo a me Notaio di allegare il nuovo testo di Statuto sociale.

Aderendo allega sub."A l'indicato documento, dalla cui lettura vengo dispensato.

Il costituito, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ha dichiarato il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in questo atto.

Di questo atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su fogli sei per ventuno facciate, ho dato lettura alla parte che lo approva e sottoscrive alle ore sedici e quarantacinque.

F.to: Giuseppe Della Monica - Vittorio Altiero - notaio (sigillo).

Allegato "A" all'atto n.38.951 della Raccolta

STATUTO

CONTENENTE LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

"ROCCARASO SERVIZI e TURISMO s.r.l"

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

Per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente pubblico è costituita la società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica denominata:

"ROCCARASO SERVIZI e TURISMO s.r.l." del Comune di Roccaraso. Il Comune di Roccaraso è il socio fondatore e detentore

dell'intero capitale sociale della società ed esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto; al contempo, la società realizza prevalentemente la propria attività con lo stesso Comune.

E' esclusa la partecipazione nel capitale sociale del Socio privato, mentre è possibile l'ingresso di Enti Locali secondo le modalità previste dal presente statuto e dalla Legge.

La società è disciplinata dalle norme del presente Statuto e dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di società partecipate interamente da enti locali.

Per i fini di cui ai precedenti comma l'Ente Locale Socio adotta un Regolamento del controllo analogo e/o un apposito patto parasociale per disciplinare i rapporti tra gli stessi Ente Locale socio e la società.

Tali atti, modificabili solo previo espresso consenso dell'Ente Locale socio, una volta sottoscritti, sono approvati con apposito atto in Assemblea.

Articolo 2

La Società potrà ricevere l'affidamento diretto secondo il modello in house dall'Ente Locale che ne detiene il controllo e la partecipazione.

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono quelle previste con riferimento all'art. 4, comma 1 lett. d del DLgs 175/2016 ("autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento").

Tra le attività previste rientrano, sempre nell'ambito di servizi ed attività strumentali all'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente Locale Socio:

1. gli interventi di conservazione, manutenzione, valorizzazione e pulizia, gestione degli immobili e degli impianti di proprietà pubblica o privata;
2. l'assunzione di lavori di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, pulizia e disinfestazione di mezzi, impianti e strutture di proprietà pubblica o privata;
3. 3. gli interventi di riparazione, sostituzione, adeguamento, pulizia e spazzamento della rete viaria pubblica, delle aree a verde pubblico, con le relative pertinenze;
4. la progettazione, realizzazione e cura dell'arredo urbano;
5. l'installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari;
6. progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi pubblici, impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione, e ad ogni altro aspetto connesso a sosta e parcheggio;

7. studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità urbana e connessi al trasporto pubblico locale e al sistema di gestione della sosta, fra cui, a titolo esemplificativo, quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva secondo i modelli del "car sharing" e del "bike sharing";

8. le operazioni a sostegno e completamento di quanto necessario allo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, ricreative ed eventi in genere, nonché al funzionamento del sistema museale;

9. le attività di supporto tecnico amministrativo funzionali in particolare ai rapporti con il cittadino e l'utenza, alla gestione dei beni pubblici, alla tutela del decoro urbano;

10. le attività correlate all'accertamento e alla riscossione delle entrate pubbliche;

11. le attività afferenti la custodia, manutenzione e gestione dei cimiteri, la concessione dei beni demaniali comunali per le sepolture private, i servizi istituzionali correlati all'evento del decesso;

12. i servizi di MENSA nelle Scuole presenti sul territorio comunale;

13. i servizi di telecomunicazioni e/o informatici.

14. gestione di strutture sportive, turistiche e ricettive e del tempo libero fra i quali: parco giochi, luna park, sale da ballo, locali per l'esercizio del bowling, locali dotati di flippers, biliardi e biliardini, nonché la gestione di tutti quegli impianti sportivi quali campi di calcio, da golf, da tennis, piscine, palestre pala ghiacci, ippodromi e maneggi, comunque degli impianti rientranti e destinati allo svolgimento di attività sportive- ricreative.

15. la gestione del trasporto pubblico locale, esercitata in ogni forma e con ogni mezzo idoneo, e servizi ad essi accessori;

16. gestione globale di biblioteche, di servizi per la cultura e per il tempo libero;

17. servizio di antighiaccio e sgombero neve;

18. realizzazione, gestione e manutenzione della segnaletica stradale;

19. studio, realizzazione, gestione e controllo di impianti di illuminazione pubblica

20. manutenzione e pulizia di caditoie, griglie stradali, gallerie stradali, sottopassi viari e pedonali;

21. studio, realizzazione, gestione e controllo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico aventi valenza ecologica ed ambientale;

22. gestione di aree protette ad alta valenza naturale e di sistemi integrati ambientali e turistici;

La Società potrà inoltre curare, come attività strumentali all'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente Locale

Socio:

- la gestione di centri sportivi e l'organizzazione di manifestazioni sportive in genere, ivi comprese in particolare gare e tornei, nonché la realizzazione delle opere necessarie ed ogni altra ulteriore attività collegata, da svolgersi comunque con l'osservanza delle norme e direttive emanate dagli organi delle federazioni competenti;

- i lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico e l'attività edilizia connessa a tali attività;

- la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di iniziative dirette a valorizzare turisticamente, economicamente, socialmente e culturalmente l'ambito territoriale degli enti pubblici Soci, avendo particolare riguardo alla tutela ed al miglioramento del patrimonio ambientale, artistico e storico;

- la realizzazione di attività didattico-formative, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado;

- la realizzazione e la gestione anche unitamente ad altri enti, cooperative, associazioni, istituzioni pubbliche e private, di corsi di formazione, specializzazione e/o apprendimento in ogni ambito artistico, culturale, letterario, musicale e sportivo;

- la costruzione, la ristrutturazione, l'abbattimento e la manutenzione di edifici di qualsiasi tipo e natura, di servizi e sottoservizi, di strade e di pozzi, nonché opere di restauro di edifici monumentali e scavi archeologici, attività comunque strumentali all'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente Locale Socio;

- l'installazione di pubblicità e di segnaletica stradale; - la realizzazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economici;

- gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta; Nell'ambito delle attività di cui sopra potrà gestire servizi di ristorazione, catering e banqueting e somministrare alimenti e bevande. Tutte tali attività dovranno svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. I predetti prodotti/servizi sono definiti unilateralmente dall'Ente socio/Socio unico sulla base di disciplinari di esecuzione del servizio.

La Società potrà realizzare e gestire, le attività di cui sopra direttamente, in concessione, su mandato, in appalto o in qualsiasi altra forma anche di collaborazione con terzi.

La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché con altre società pubbliche e le Università, e stipula con essi convenzioni.

La società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno dall'organo amministrativo giudicate strumentali per

il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la possibilità di ricorrere in generale a qualsiasi forma di finanziamento, di prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi, di assumere, non ai fini del collocamento, partecipazioni ed interessenze in imprese, enti, associazioni e società nei limiti dell'art. 2361 C.C., stipulare accordi con Enti pubblici e privati. E' comunque esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico, e qualsiasi attività ed operazione riservata alle società fiduciarie, bancarie e di intermediazione mobiliare e/o finanziaria.

La Società realizza e gestisce tali prodotti/servizi e attività direttamente per conto dell'Ente partecipante che esercita sulla stessa il controllo analogo. La Società è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con l'Ente locale socio e comunque con la collettività e nel territorio rappresentato dal socio.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dall'Ente pubblico socio o da altre persone giuridiche controllate dall'Ente socio interessato. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 3

1. La società a sede legale nel Comune di Roccaraso (AQ).

Articolo 4

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5

1. Il capitale sociale è di Euro 26.000,00 (ventiseimila/00), diviso in quote ai sensi di legge.

Articolo 6

1. La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

2. La polizza o la fidejussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Articolo 7

1. In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo
Sulla situazione patrimoniale della società e dell'osservazione dell'eventuale organo di controllo.

Articolo 8

1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.

Articolo 9

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta di risparmio.

Articolo 10

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione può essere sia espressa (mediante dichiarazione scritta) e sia presunta, nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, e comunque consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione.

Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia del diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 11

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione può essere sia espressa (mediante dichiarazione scritta) e sia presunta, nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, e comunque consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione.

Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia del diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 12

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel

libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Articolo 13

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività del valore dei beni materiali da essa posseduti, della sua posizione del mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente; tale determinazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, comunque entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

Articolo 14

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Articolo 15

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili,
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) Le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) La nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) Le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Articolo 16

L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta del capitale sociale, ferme le maggioranze qualificate eventualmente ri-

chieste dalla legge o dal presente statuto
Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Articolo 17

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato: Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 18

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro dei soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro dei soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

c) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

d) Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

e) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza della persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

f) L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno la metà del capitale avente diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale, con diritto di voto, rappresentata. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ferme le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto.

La costituzione dell'Assemblea straordinaria e le sue deliberazioni sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, ossia con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetti di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video a collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante:

Articolo 19

L'Assemblea determina la forma dell'Organo amministrativo della Società, che può essere amministrata da un Consiglio di Am-

ministrazione o da un Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre (3) membri compreso il Presidente.

L'Assemblea elegge il Presidente fra i membri del Consiglio di Amministrazione; può nominare un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Al Vice Presidente non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può altresì nominare un Segretario.

La nomina dell'Organo di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, rappresenta il Socio ed Esso agisce in rappresentanza di Esso come previsto dall'art. 5 comma 5 del DLgs 50/2016 e s.m.i..

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata con modalità tali da garantire il rispetto del D.P.R. 30.11.2012, n.25 e dunque che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo.

Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea che li ha nominati ai sensi dell'art. 2383 Cod. Civ

2. A seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione, possono essere affidati ad un amministratore poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile, e fatta salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Gli amministratori debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti o aziende pubblici e privati, ritenuta idonea all'espletamento dell'incarico.

Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

b) si trovino in situazioni di conflitto di interessi con la Società;

c) versino in ogni altra situazione di inconfiribilità di incarico e/o incompatibilità prevista dalla normativa vigente.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 c.c., fatta salva espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

Al momento della nomina e prima dell'accettazione

dell'incarico, gli Amministratori dovranno dichiarare che non sussistano motivi di ineleggibilità, inconferibilità e comunque di incompatibilità nell'assunzione dell'incarico stesso, nonché con gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi eventualmente ricoperti in altre società ed enti pubblici o privati.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico, la comunicazione va resa al Presidente del Collegio Sindacale. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea che li ha nominati ai sensi dell'art. 2383 Cod. Civ

Articolo 20

1. L'Organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

Le attribuzioni e le competenze del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico sono comunque esercitate alla luce delle direttive e degli indirizzi dell'Amministrazione sociale.

Articolo 21

1. La firma e la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

2. Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

4. Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

5. Il Consiglio o l'Amministratore Unico può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, un Direttore Generale, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

6. All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale ed ai procuratori speciali di cui al comma precedente, qualora nominati, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico determinerà i compensi ad essi spettanti.

Articolo 22

Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

b) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

- in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

- le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

- il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

- le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

- il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle ipotesi previste dalla legge.

Articolo 23

I compensi spettanti al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico sono stabiliti dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui al presente Statuto, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

Articolo 24

1. Quando è obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il Revisore o il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile.

2. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un Revisore o un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio sindacale esercita il controllo contabile.

4. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

5. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

6. I membri dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

7. La nomina dell'Organo di Controllo è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente.

Articolo 25

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro cento giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrati lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Articolo 26

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di

esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

Articolo 27

La società può emettere titoli a debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Articolo 28

L'Ente Pubblico svolge il controllo analogo sulla società ai sensi degli artt. 4 e 16 del d.lvo 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, e art. 5, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

1. Il Socio esercita sulla base dei principi indicati dal presente statuto, il controllo analogo sulla società, che si sostanzia in un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

2. Tale forma di controllo si aggiunge a quello esercitato dall'Assemblea della Società ed assume connotati penetranti di indirizzo, programmazione e controllo delle attività di gestione straordinaria e ordinaria.

3. Esso si sostanzia in un controllo diretto della gestione strategica da parte del socio. L'Organo amministrativo, nella gestione ordinaria e straordinaria, è tenuto al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti.

a) Controllo "ex ante"

1. L'Organo amministrativo, entro il 15.11 di ciascun anno, predispone ed invia al Socio la Relazione previsionale annuale della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai Disciplinari di esecuzione dei servizi.

2. Fanno parte dei suddetti piani, in particolare:

- a) il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno della relativa copertura;
- b) le previsioni del risultato economico di esercizio;
- c) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità;
- d) il piano occupazionale.

3. Il socio, annualmente, stabilisce obiettivi specifici, sul complesso delle spese per il personale della Società.

4. Il socio entro il 31.12 dello stesso anno, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella Relazione previsionale, autorizzando l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

5. Inoltre il controllo ex ante viene svolto attraverso la preventiva autorizzazione in assemblea dei seguenti atti:

a) l'approvazione dei regolamenti di funzionamento della

Società;

b) costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello istituzionale della società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali partecipazioni;

c) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;

d) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda;

e) e, in generale, attraverso l'approvazione delle delibere assembleari che in qualsiasi modo attengano a materie eccedenti l'ordinaria amministrazione della Società.

L'assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma 5 e successiva lettera c, è convocata senza ritardo dall'organo amministrativo e delibera con almeno i due terzi del capitale sociale.

b) Controllo contestuale

1. L'Organo amministrativo predispone e presenta semestralmente al Socio una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente comma, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate.

2. La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

3. Inoltre, l'Organo amministrativo entro il 15.12 di ciascun anno trasmette ai soci il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

4. L'Organo amministrativo trasmette al Socio ogni informazione sulla gestione operativa, utile al riscontro della regolarità, dell'efficienza, efficacia ed economicità dei servizi affidati. Dovrà in particolare essere trasmessa la seguente documentazione:

- Report economico suddiviso per centri di costo analitici trimestrale;

- Elenco annuale aggregato degli acquisti di servizi e forniture e dei lavori, con la indicazione delle modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori dei lavori;

- Assunzioni e principali atti di gestione del personale.

5. L'Organo di controllo dovrà trasmettere al Socio i verbali delle adunanze tempestivamente.

6. La vigilanza da parte del Socio sull'attività e sui risultati della Società si esplica attraverso specifici audit (verifiche) anche presso la sede della società. La frequenza e le modalità di attuazione dei controlli, definiti nelle Carte

dei servizi e nei contratti di affidamento, sono preventivamente concordate.

c) Controllo "ex post"

Il controllo ex post viene esercitato attraverso l'approvazione del bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori, ivi inclusa la relazione sul governo societario prevista dall'articolo 6, comma 4 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i..

d) Relazione sul governo societario

1. La Società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;

b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;

c) codici di condotta od etici propri od adesioni a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

2. La Relazione annuale sul governo societario dà conto dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere. La Relazione è presentata dall'Organo amministrativo all'Ente socio per la sua approvazione.

Art. 29 - Scioglimento e Liquidazione

1. In ogni caso di scioglimento, a qualunque causa esso sia dovuto, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, gli emolumenti e dettando le norme per la liquidazione in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile.

Art. 30 - Controversie - clausola arbitrale

1. Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e Società, in ordine ai rapporti sociali che abbia per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, è demandata, per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo rito. Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte. La nomina di tre arbitri è demandata al Presidente del Tribunale di Sulmona. Nell'ipotesi di controversia con un numero di contendenti superiore a due, la designazione dei tre arbitri, entro trenta giorni dalla prima notifica, compete direttamente al Presidente del Tribunale di Sulmona. La presente clausola compromissoria ha ad oggetto an-

che le controversie proposte da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti.

2. Il Collegio risiede a Sulmona ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. La determinazione del Collegio viene assunta a maggioranza. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuti di firmarla. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi.

3. Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è stabilito nel Tribunale di Sulmona.

Articolo 31

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

F.to: Giuseppe Della Monica - Vittorio Altiero - notaio (sigillo).
